

## **Danièle Nouy**

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni Membro del Parlamento europeo Parlamento europeo Rue Wiertz 60 1047 Bruxelles Belgio

Francoforte sul Meno, 01 giugno 2017

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ029

Onorevole Zanni,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 25 aprile 2017 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Il regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR)<sup>1</sup> e la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)<sup>2</sup> sono stati concepiti anche al fine di prevenire il contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Lo strumento del bail-in rappresenta un elemento fondamentale di tale impianto normativo: ha un ruolo essenziale nell'assicurare l'assorbimento delle perdite da parte del settore privato in caso di risoluzione e costituisce pertanto un passaggio importante per affrontare il problema degli istituti "troppo grandi per fallire". Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), attualmente in corso di attuazione, assicurerà la presenza di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite da parte del settore privato al momento della risoluzione, accrescendo a sua volta la credibilità ex-ante dello strumento del bail-in.

Allo stesso tempo, la BRRD e l'SRMR ammettono il sostegno pubblico temporaneo nei confronti delle banche solvibili allo scopo di "rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria" e purché sia soddisfatta una serie di ulteriori condizioni. Gli intermediari solvibili possono dunque avere accesso alla ricapitalizzazione precauzionale, al ricorrere di specifiche condizioni e previa approvazione finale della Commissione europea nell'ambito della disciplina degli aiuti di

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Stato, per colmare le carenze patrimoniali emerse dallo scenario avverso applicato in una prova di stress a livello nazionale, di UE o di Meccanismo di vigilanza unico. È inoltre previsto che il trasferimento di fondi pubblici debba avere carattere cautelativo e temporaneo, proporzionato a rimediare alle conseguenze della grave perturbazione; esso non può essere utilizzato per compensare le perdite che l'ente ha subito o rischia di subire nel prossimo futuro. Conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato, in caso di ricapitalizzazione precauzionale è richiesta la ripartizione degli oneri tra gli azionisti e i creditori subordinati.

Quando una banca richiede l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'SRMR, la BCE è tenuta a fornire una dichiarazione sulla solvibilità dell'intermediario alle autorità nazionali competenti. Tale dichiarazione dovrebbe fare riferimento ai più recenti dati patrimoniali ufficiali disponibili per la banca e dovrebbe indicare se questa rispetta i requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell'articolo 92 del regolamento sui requisiti patrimoniali<sup>3</sup>. Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea, qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente obbligo di segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali<sup>4</sup>. Non posso pertanto commentare la situazione degli enti creditizi significativi richiamati nella Sua lettera. Infine, la valutazione dell'idoneità di una banca alla ricapitalizzazione precauzionale sulla base, fra l'altro, di possibili rischi per la stabilità finanziaria, come affermato nell'articolo 18, paragrafo 4, dell'SRMR è di competenza della Commissione europea in quanto parte di una valutazione complessiva in materia di aiuti di Stato.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Danièle Nouy

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.06.2013, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).